

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-396/09	Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro – Nozione di “dipendenza”	sentenza	No
Scheda 2 C-482/10	Procedimento amministrativo nazionale – Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità di integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, secondo comma TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –	sentenza	No
Scheda 3 C-507/10	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Tutela delle persone vulnerabili – Audizione di minori in qualità di testimoni – Incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova – Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere a un’audizione	sentenza	No
Scheda 4 C-72/11	Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Art. 7m bb. 3 e 4 – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di “messa a disposizione indiretta” di “una risorsa economica” a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento – Nozione di elusione “del divieto di messa a disposizione”	sentenza	No
Scheda 5 C-509/09 e C-161/10	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione	sentenza	No

Scheda 6 C-411/10 e C-493/10	Diritto dell'Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo comune di "asilo" – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di "paesi sicuri" – trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali	sentenza	No
Scheda 7 C-145/10	Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) N. 44/2001 – Art. 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 – Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett. d) – Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-396/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Si è richiesto alla Corte UE, dal Tribunale di Bari, di chiarire alcune questioni procedurali, nonché di interpretare l'art. 3 del Regolamento n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza. In oggetto al giudizio di rinvio, era il caso relativo ad una società s.r.l. di diritto italiano, che aveva dapprima stabilito la sua sede statutaria nella provincia di Bari, per poi trasferirla in seguito nel Regno Unito, dove la società stessa aveva estrinsecato operazioni concrete di gestione. A Bari, tuttavia, la società continuava a gestire un affitto di immobili, nonché un conto corrente e un rapporto di finanziamento. Già cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito, la società in questione aveva subito una dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Bari. Prima dei profili inerenti al merito, la Corte era stata interpellata sulla proponibilità del rinvio pregiudiziale anche da parte di un giudice nazionale non di ultima istanza. Al riguardo, la Corte ha risposto che lo strumento del rinvio pregiudiziale viene riconosciuto, dall'art. 267 del TFUE, anche ai giudici non di ultimo grado. Quanto alle norme comunitarie sostanziali in considerazione, si precisa che il predetto art. 3 del Reg. 1346/2000, sopra menzionato, stabilisce che competente, ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti di un'impresa, sia il giudice dello Stato membro dove si trova il “centro” dei “principali interessi” dell'impresa stessa. Si presume poi, ma solo sino a prova contraria, che tale centro coincida con il luogo della sede statutaria di essa. Inoltre, lo stesso articolo prevede che, laddove l'impresa abbia una “dipendenza” in uno Stato membro diverso da quello ove sono ubicati i suoi interessi principali, il giudice del primo Stato membro può aprire una procedura di insolvenza “secondaria”. Pertanto, riguardo al caso concreto, si chiedeva se davvero competente a dichiarare il fallimento della società fosse il tribunale di Bari, atteso che: 1) all'epoca in cui il fallimento veniva aperto, l'ultima sede statutaria dell'impresa era stata posta nel Regno Unito. 2) pur trovandosi la sede in altro Stato membro, in Italia la società risultava ancora titolare dei contratti sopra indicati, di cui si chiedeva se potessero sostanziare un centro di interessi “principali” idoneo al superamento della presunzione che essi si trovassero nel Regno Unito (luogo della sede), o se potessero integrare quella “dipendenza” idonea a consentire, al giudice italiano, l'apertura di una procedura di insolvenza “secondaria”. In proposito, la Corte ha stabilito che il “centro degli interessi principali” di un'impresa si localizza, secondo il XIII° Considerando del Regolamento, nello Stato in cui si trova la sede “abituale” della “gestione” degli interessi dell'impresa stessa, intesa come il luogo ove l'impresa risulta aver ubicato i propri uffici direttivi e non solo alcune sue attività: tale centro, dunque, nel caso di specie si troverebbe nel Regno Unito. Le attività pendenti in Italia, peraltro, non sarebbero nemmeno adeguate a sostanziare una “dipendenza” dell'impresa, per la quale sarebbe richiesta non solo l'esistenza di alcuni rapporti giuridici, ma la sussistenza di una vera e propria struttura aziendale

Stato della Procedura

Il 20 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-396/09, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-482/10 - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento amministrativo nazionale- Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, dalla sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, di interpretare il principio di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall' art. 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall' art. 41, n. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La richiesta interpretazione del diritto dell'Unione trae origine da una fattispecie concreta così configurata: una ex dipendente della Regione siciliana, titolare di pensione, aveva subito l'emanazione di un atto amministrativo con il quale si dichiarava che l'importo della sua pensione, come percepito sino ad un certo momento, era stato indebitamente superiore al suo corretto ammontare. Per questo, lo stesso atto amministrativo disponeva la decurtazione di detta pensione per l'avvenire, nonché il recupero di quanto percepito in più, per i ratei passati. Poiché l'atto in questione non recava motivazione, la titolare della pensione aveva chiesto alla Corte dei Conti per ottenerne l'annullamento, in ragione di tale mancanza. In replica, la Regione convenuta sosteneva che l'atto, ancorché difettante di motivazione, non poteva essere annullato in quanto appartenente alla categoria degli atti “vincolati” (art. 21 L. 241/90). Al riguardo, la Corte dei Conti si chiedeva se una tale disciplina italiana, che sottrae all'annullamento certi atti amministrativi privi di motivazione, fosse compatibile con le suddette disposizioni di diritto comunitario. La Corte dei Conti riteneva che alla fattispecie in oggetto si applicassero le suddette norme dell'Unione non in via diretta ma per richiamo fattone dalla Legge italiana. In fatti, esse norme europee sono state elaborate con esclusivo riferimento agli atti posti in essere dalle Amministrazioni dell'Unione europea e non da quelle nazionali degli Stati membri. Quindi il caso di specie, di per sé, ricadrebbe al di fuori dell'ambito della legislazione unionale. Tuttavia, la Corte dei Conti osserva che il caso di specie, soggiacendo alla legge italiana in materia di atti amministrativi - segnatamente alla Legge 241/1990, la quale, al suo articolo 1, pone tutta l'attività amministrativa italiana sotto l'applicazione, fra l'altro, della normativa europea - ricadrebbe comunque nella sfera di applicazione anche della normativa dell'Unione. Pertanto, la Corte dei Conti ritiene appropriato, nel presente caso, il rinvio all'attività di interpretazione della Corte UE, in quanto la giurisprudenza della stessa Corte ha ripetutamente affermato la plausibilità di un proprio intervento sull'interpretazione della norme unionali in sede di rinvio pregiudiziale, quando le stesse norme, pur non applicandosi di per sé alla fattispecie, vengono richiamate dal diritto nazionale del singolo Stato membro. Tuttavia la Corte UE, con riferimento alla situazione specifica, ha negato la sua competenza a pronunciarsi sulla disciplina europea in materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in quanto che il richiamo effettuato dal suddetto art. 1, L. 241/90, attiene in generale “ ai principi dell'ordinamento comunitario”, per cui non si può ritenere che, in virtù di un richiamo così aspecifico, la peculiare disciplina unionale in tema di atti amministrativi sia stata incorporata nel diritto nazionale e sia quindi applicabile alla fattispecie.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-482/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-507/10 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, dal Tribunale di Firenze, di interpretare gli artt. 2, 3 e 8 della Decisione quadro 2001/220/GAI. Quest'ultima indica agli Stati membri della UE una serie di obiettivi, relativi alla tutela delle vittime di reati. L'art. 1 definisce le vittime di reati come coloro che hanno subito danni, materiali o extramateriali, per effetto della violazione di norme penali interne degli Stati membri. Posta questa premessa definitoria, i sopra menzionati articoli dispongono, nel complesso, che gli Stati membri devono impegnarsi per assicurare alle vittime del reato un trattamento particolarmente rispettoso della loro dignità personale, con specifico riguardo all'ambito del procedimento penale. Segnatamente le vittime che siano qualificabili come “estremamente vulnerabili” debbono poter beneficiare, se le circostanze lo richiedono, di un trattamento “specifico” che “risponda in modo ottimale alla loro situazione”. La vittima, peraltro, ha non solo diritto di essere sentita nel procedimento penale, ma deve inoltre essere protetta dalle istituzioni contro le conseguenze della sua deposizione in udienza pubblica, a tale ultimo riguardo avendo diritto di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire un tale obiettivo, sempre che le condizioni predette si concilino con i principi fondamentali dell'ordinamento di quello Stato. A tale proposito, il giudice del rinvio interrogava la Corte UE circa la compatibilità, con la normativa dell'Unione come sopra delineata, di alcune disposizioni processuali penali vigenti in Italia, relativamente all'assunzione delle prove. La disciplina italiana in questione, posto il principio generale per cui le prove debbono assumersi durante il dibattimento (in udienza pubblica, quindi), ammette alcune eccezioni. Si dispone in particolare che la persona vittima del reato può chiedere al Pubblico Ministero di essere ascoltata nell'ambito del c.d. “incidente probatorio”, quindi non in fase dibattimentale ma in fase di indagini preliminari, il che può implicare, ad esempio, l'audizione anche in locali diversi dall'aula giudiziaria, con maggiore serenità per il soggetto audito. Tuttavia, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di consentire alla richiesta in oggetto, nemmeno quando la vittima sia “particolarmente vulnerabile” (nel caso di specie si trattava di bambina vittima di molestie sessuali da parte del proprio padre), e il relativo provvedimento di diniego del P.M. non è impugnabile. Tale non impugnabilità, anche nel caso in cui l'offeso sia “particolarmente vulnerabile”, solleva nel giudice del rinvio il dubbio che una tale disciplina interna sia non compatibile con le esigenze di tutela tenute presenti dalla sopra indicata normativa UE. In risposta, la Corte ha chiarito che tale contrasto non sussiste, in quanto: 1) la Decisione UE, sopra richiamata, indica degli obiettivi generici e lascia piena discrezionalità agli Stati membri circa l'individuazione dei mezzi più adeguati alla bisogna; 2) la protezione della vittima, cui sono chiamati gli Stati membri, deve essere resa coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento penale del singolo Stato, fra i quali rientra, per quanto riguarda la situazione italiana, l'assunto generale per cui le prove si assumono di regola durante il dibattimento

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-507/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-72/11 - ex art. 267 del TFUE**

“Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 7, nn. 3 e 4 del regolamento n. 423/2007. Detto Regolamento è stato adottato dal Consiglio delle Comunità europee (alle quali è ora subentrata l’Unione europea per tutti gli effetti giuridici) sulla base di una previa Posizione Comune dello stesso Consiglio (2007/140/PESC), elaborata, a sua volta, in ossequio alla Risoluzione 1737 dell’ONU, quest’ultima emanata per contrastare lo sviluppo, in Iran, di attività nucleari finalizzate a scopo bellico. Quanto al regolamento CE, sopra indicato, lo stesso prevede, all’art. 7 n. 3, che è fatto divieto di “mettere a disposizione” delle persone o entità di cui agli allegati IV e V di esso regolamento (dove figura un elenco di soggetti collegati alle attività iraniane di sviluppo nucleare a scopi bellici), sia “direttamente” che “indirettamente”, fondi o “risorse economiche” (queste ultime definite come quegli strumenti che possono essere utilizzati per produrre fondi, beni e servizi e contenute in un elenco inserito nell’allegato II ad esso Regolamento). Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire, interpretando il predetto comma 3 dell’art. 7, se potesse essere riscontrata una “messa a disposizione” - come tale vietata ai sensi dello stesso comma - l’attività oggetto del caso concreto di fronte al giudice del rinvio, come di seguito descritta: una ditta tedesca aveva installato, in Iran, un forno di sinterizzazione per ceramica, rientrante nel novero degli articoli indicati al predetto allegato II, in quanto idoneo a fabbricare componenti di missili nucleari a lunga gittata. Le circostanze concrete, che il giudice nazionale riteneva mettessero in forse la qualificabilità di tale installazione nei termini di “messa a disposizione”, erano due: 1) l’installazione della struttura fisica del forno stesso non era stata accompagnata dalla fornitura del software per farlo funzionare; 2) l’installazione era stata effettuata non direttamente presso associazioni, persone, o entità in genere, inserite negli elenchi di cui agli allegati IV e V, ma presso un terzo soggetto non menzionato in detti elenchi e, tuttavia, sicuramente operante nell’interesse di mandanti rientranti, questi ultimi, negli elenchi in questione. A tal proposito, la Corte UE ha dichiarato che, ai fini della sussistenza di una “messa a disposizione” delle risorse segnalate nell’Allegato II del regolamento 423/2007, non occorre che la risorsa economica fornita sia immediatamente atta alla produzione di beni o servizi attinenti le attività nucleari, essendo invece sufficiente che la stessa risorsa sia potenzialmente suscettibile di essere utilizzata in questa prospettiva (come nel caso del forno installato senza il software di riferimento). Una tale conclusione si impone, atteso l’indirizzo fortemente preventivo del Regolamento in oggetto. Del pari, ai fini della sussistenza delle attività vietate, non è necessario che la risorsa venga fornita direttamente all’entità rientrante negli elenchi di cui sopra, ma che, pur attribuita formalmente ad un altro soggetto, rientri comunque nella sfera di controllo dell’entità suddetta, essendo detto soggetto il fiduciario e l’intermediario della stessa entità.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-72/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. ri C-509/09 e C-161/10 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 44/2001”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco e da uno francese, di interpretare l'art. 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 in tema di giurisdizione (che sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968). Tale Regolamento attribuisce la competenza giurisdizionale, in ordine ad una situazione che presenta punti di contatto con ordinamenti di diversi Stati membri e in via generale, ai giudici dello Stato membro UE nel cui territorio il “convenuto” ha il proprio domicilio. Si precisa, al riguardo, che il convenuto è il soggetto citato in giudizio da quello che attiva il giudizio stesso, il quale si indica come “attore”. Tuttavia, tale criterio generale di individuazione della competenza - come spettante al giudice dello Stato del convenuto - ammette delle deroghe, ai sensi dell'art. 5, punto 3 sopra menzionato. Nell'ambito di dette eccezioni, ricorre quella per cui la giurisdizione può essere riconosciuta anche al giudice - ove la fattispecie si sostanzia in un fatto illecito doloso o colposo - dello Stato UE nel cui territorio tale illecito è stato compiuto, anche se il convenuto - che in tal caso è il soggetto che risponde del fatto stesso - è domiciliato in un diverso Stato UE. Si chiede pertanto alla Corte di individuare - alla luce delle norme di cui sopra - lo Stato UE i cui giudici siano competenti per un illecito consistente nell'inserimento di notizie, in violazione del diritto alla privacy, su un sito internet creato all'interno di uno Stato membro ma accessibile anche nel territorio di altri Stati. La Corte, richiamandosi in proposito ad una precedente giurisprudenza, ha affermato che la nozione di “luogo” in cui l'illecito si è consumato presenta due profili, nel senso che si intende, per tale luogo, sia quello in cui è avvenuto il comportamento generatore del danno, sia quello dove si è verificato il danno stesso. Pertanto, con riguardo al caso di specie, la persona offesa potrà adire sia il competente giudice dello Stato membro in cui il sito è stato edito (Stato del luogo in cui si situa il fatto generatore del danno) chiedendo il risarcimento della totalità del danno, sia il giudice competente dello Stato in cui si è verificato il danno (qualsiasi Stato in cui il sito era consultabile), fermo restando, tuttavia, che in quest'ultimo Stato la vittima potrà essere ristorata solo della porzione di “danno” specificatamente invernata nel territorio di esso. La Corte ha poi aggiunto che, oltre al criterio della competenza del giudice del luogo in cui l'illecito è accaduto, la vittima potrà avvalersi anche di quello che rimanda al giudice dello Stato membro del luogo in cui la vittima stessa ha il centro principale dei propri interessi. Quest'ultimo criterio, infatti, soddisfa il requisito - ritenuto fondamentale per tutta la materia attinente la competenza in ordine a fattispecie con elementi transfrontalieri - della “prevedibilità” della competenza da parte dei soggetti coinvolti nella situazione sottoposta al giudice: è evidente, infatti, che la puntualizzazione della competenza in capo al giudice dello Stato membro al quale la vittima, in ragione della concentrazione dei suoi interessi più rilevanti, è più intensamente connessa rispetta ad altri Stati UE, consente di rendere tale competenza facilmente prevedibile sia da parte dell'attore che da parte del convenuto.

Stato della Procedura

Il 25/10/2011 la Corte UE ha deciso le cause riunite C-509/09 e C-161/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non comporta oneri finanziari per il bilancio pubblico.

Scheda 6 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale nn. C-411/10 e C-493/10 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice del Regno Unito, di interpretare l’art. 3, n. 2, del Regolamento n. 343/2003, che disciplina i criteri per l’individuazione – nell’ambito del consesso degli Stati membri dell’Unione europea – dello Stato membro specificatamente competente ad esaminare la “domanda di asilo” presentata, da un cittadino di paesi terzi rispetto alla UE medesima, in uno Stato membro di essa Unione europea. Infatti, ove un cittadino di paesi terzi proponga una domanda di asilo alle Autorità di uno Stato membro della UE, “competente” a ricevere tale domanda, e ad esaminarla, non è sempre lo stesso Stato cui essa è stata presentata. I criteri funzionali all’identificazione di tale Stato membro “competente” sono menzionati al sopra citato art. 3 del Regolamento in questione: in primo luogo, vale il criterio per cui, competente ad evadere la domanda di “asilo” - presentata da un rifugiato nella UE da un paese terzo - è lo Stato membro UE varcando le cui frontiere il rifugiato stesso ha potuto effettuare l’ingresso in essa Unione europea. Ne deriva che, se un rifugiato entra nel territorio UE attraverso le frontiere di un certo Stato membro, ma presenta la domanda di asilo in un diverso Stato membro, quest’ultimo deve trasferire la domanda di asilo alle competenti Autorità del primo Stato e trasferirvi anche il richiedente. Con questo sistema, si impedisce al rifugiato di scegliere, secondo calcoli opportunistici, quale Stato membro dovrà accogliere la sua domanda di asilo (forum shopping), ma, d’altra parte, si vuole garantire il più possibile che tutti gli Stati membri della UE - qualora risultino “competenti” all’asilo in quanto Stati di ingresso del rifugiato nella UE stessa – siano in condizioni di apprestare al rifugiato condizioni minime di accoglienza, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (vige, al riguardo, la presunzione che tutti gli Stati UE siano, in questo senso, Stati c.d. “sicuri”). Tuttavia, l’evoluzione delle ultime vicende storiche ha sollevato l’esigenza di apportare non pochi temperamenti a tale normativa UE. Infatti, nel 2010, il 90% dei migranti clandestini faceva ingresso nella UE attraverso la Grecia, quindi varcando le frontiere di uno Stato membro che, pur risultando “competente” nel senso sopra descritto, non poteva, oggettivamente, sopportare lo sforzo economico dell’accoglimento di tutte le domande di asilo e della conseguente predisposizione dei mezzi materiali minimi riconosciuti ai rifugiati. Pertanto, innumerevoli rifugiati entrati nella UE dalla Grecia - lamentando di aver subito in Grecia il più totale abbandono, dalla mancata evasione delle domande di asilo alla carcerazione – avevano proposto le loro istanze di asilo al Regno Unito. Al riguardo, la Corte ha precisato che l’obbligo dello Stato UE (nella fattispecie il Regno Unito) in cui è presentata la domanda di asilo – che impone, ex art. 3 citato, di trasferire la domanda ed il richiedente nello Stato “competente”, inteso come quello di ingresso nell’Unione – deve essere disattivato quando risulti, al primo Stato, che lo Stato “competente” incorre sistematicamente e gravemente (quindi non in modo occasionale o lieve) nella violazione delle regole in materia di asilo

Stato della Procedura**Il 21/12/2011 la Corte UE ha deciso le cause riunite di rinvio C-411/10 e C-493/10, ex art. 267 TFUE****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La sentenza non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato**

Scheda 7 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-145/10 - ex art. 267 del TFUE****“Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice austriaco, di interpretare alcune disposizioni contenute: 1) nel Regolamento n. 44/2001, che, in ordine alle “decisioni” su situazioni collegate a diversi Stati membri della UE, indica come individuare l’autorità competente ad assumere tali decisioni; 2) nella Direttiva 93/98/CEE, che disciplina le ipotesi di conflitto tra il diritto di autore sulle opere artistiche e letterarie, da una parte, e le attività tipiche della c.d. “società dell’informazione” dall’altra. Nel caso di specie, si dibatteva il caso di una fotografa che aveva realizzato delle foto di N. Kampus, una bambina austriaca poi scomparsa e riapparsa dopo anni. Di tali foto l’autrice non aveva mai autorizzato la comunicazione al pubblico, pur avendole vendute a singoli. Dopo la scomparsa della bambina, gli inquirenti diramavano un avviso di ricerca in cui venivano utilizzate le foto in questione, le quali, in seguito, venivano altresì pubblicate da tre editori di giornali. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di stabilire, in base alla normativa comunitaria succitata: 1) se potesse ravvisarsi la lesione, da parte delle imprese editrici, di un eventuale diritto di autore relativo alle fotografie in oggetto; 2) quale fosse lo Stato membro i cui giudici fossero competenti a decidere della controversia fra l’autrice delle fotografie e gli editori, atteso che due di questi ultimi erano domiciliati in Austria ed il terzo in Germania. In ordine al punto 2), la Corte precisa che il Regolamento 44/2001 prevede, in generale, che competenti a decidere una controversia siano le Autorità dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Se, però, i convenuti sono diversi e domiciliati in Stati membri diversi, tutti possono essere citati di fronte al giudice dello Stato membro di uno solo di loro, quando le rispettive azioni siano così strettamente “connesse” da rendere opportuna una trattazione unitaria: quella della connessione, comunque, rappresenterebbe una circostanza da valutarsi da parte del giudice nazionale. Quanto all’esistenza, sulle foto di cui è causa, di un diritto di autore che sarebbe stato leso dalla pubblicazione delle foto stesse senza il consenso del loro artefice, la Corte ha sottolineato: 1) la sopra citata Direttiva 2001/29 stabilisce che le opere fotografiche costituiscono oggetto di un diritto di autore, disciplinato dalla normativa europea, solo se “originali”, quindi ove l’opera rifletta la personalità dell’autore e sia stata realizzata attraverso scelte libere e creative (come quelle dello sfondo, delle luci, della posa e delle tecniche di sviluppo). Ove il giudice nazionale riscontri, in base a tali circostanze, l’esistenza di detto diritto di autore, dovrà ricordare che la Direttiva 2001/29 attribuisce al suo titolare il potere esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico della sua opera, salva una serie di eccezioni fra le quali ricorre quella per cui tale comunicazione si imponga per esigenze di ordine pubblico. Al riguardo, la Corte ritiene che la pubblicazione delle foto della bambina scomparsa, nei giornali, possa ritenersi afferente ad un interesse di ordine pubblico (successo delle indagini), solo ove si dimostri che è stata disposta nel quadro di un’azione concordata con le forze dell’ordine, giacché solo allo Stato spetta la tutela della pubblica sicurezza.

Stato della Procedura

Il 1° dicembre 2011 la Corte UE ha deciso il rinvio C-145/10, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-403/08 e C-429/08	Radiodiffusione televisiva via satellite – Diffusione di incontri di calcio – ricezione della radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari – Schede di decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate in un altro Stato membro – Divieto di commercializzazione ed utilizzazione in uno Stato membro – Visualizzazione delle emissioni in violazione dei diritti esclusivi concessi – Diritto di autore – Diritto di radiodiffusione televisiva – Licenze	sentenza	No
Scheda 2 C-371/10	Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri – Determinazione dell'importo del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell'imposta – Proporzionalità.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale nn. C-403/08 e C-429/08- ex art. 267 del TFUE****“Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Art. 49 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice del Regno Unito, di interpretare il complesso di norme comunitarie relative al “diritto di autore”, applicato all’attività di “comunicazione al pubblico” di opere consistenti in trasmissioni audiovisive (Direttive nn.ri 98/84/CE, 93/83/CE, 89/552/CEE, 2001/29/CE, nonché art. 56 del TFUE). Detta attività di veicolazione al pubblico, nella forma specifica della trasmissione satellitare, è oggetto di un “diritto di autore”. La stessa appartiene, peraltro, al novero dei servizi c.d. “protetti”, essendone possibile la fruizione solo dietro il pagamento di un prezzo e il rilascio di un’autorizzazione, sostanziantesi, quest’ultima, nella messa a disposizione, da parte del prestatore del servizio all’utente medesimo, di uno strumento apposito detto “decodificatore” (senza il quale non è possibile godere del servizio in questione). In quanto “servizio protetto”, la normativa comunitaria di cui sopra si preoccupa di evitare che, all’interno della CE (ora UE), siano commercializzati “dispositivi illeciti”, cioè quegli strumenti che consentono l’accesso, allo stesso servizio “protetto”, di utenti che non siano muniti dell’autorizzazione del titolare del diritto di autore sul servizio medesimo e, di conseguenza, del decodificatore “autentico” apprestato da quest’ultimo. Nella fattispecie, un’associazione inglese, che organizza un campionato calcistico rinomato, concedeva a diversi enti di radiodiffusione il diritto di trasmettere il contenuto audiovisivo del campionato, in via satellitare. Nei rispettivi contratti si conveniva, tuttavia, che ciascun ente concessionario si impegnasse a trasmettere lo spettacolo soltanto al pubblico dello Stato membro in cui lo stesso ente effettuava la trasmissione satellitare e, quindi, a non consentire che lo stesso spettacolo venisse fruito dal pubblico di uno Stato membro diverso. Pertanto ciascun ente si obbligava a non mettere a disposizione i propri “decoders” ad utenti che risiedessero in Stati membri diversi da quello al quale fosse limitata la loro rispettiva concessione. Ora, si era verificato che alcuni ristoratori residenti in Inghilterra avessero comprato, dal concessionario titolare di esclusiva solo per la Grecia e non dai concessionari inglesi (il prezzo applicato dal primo sarebbe stato più conveniente), dei decoders che avevano loro consentito di ricevere la trasmissione via satellitare, in Inghilterra, del campionato in oggetto. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di stabilire se tali dispositivi “stranieri”, come utilizzati al di fuori del territorio di esclusiva del loro distributore, rientrassero nel concetto di dispositivi “illeciti” e, pertanto, potesse esserne vietata la vendita. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che dispositivi “illeciti” sono solo quelli realizzati - o manipolati o adattati - senza il consenso del titolare del diritto di autore relativo al servizio di cui si tratta: nel caso di specie, per converso, i decoders erano stati messi in circolazione da un concessionario greco al quale l’ente organizzatore del campionato aveva concesso tale attività. Lo stesso titolare del diritto di autore, quindi, aveva consentito la messa in commercio di detti decoders, anche se sotto condizione che la stessa fosse circoscritta ad un territorio limitato (la Grecia): pertanto, i decodificatori “stranieri”, nel senso riferito alla fattispecie, non possono definirsi dispositivi “illeciti”.

Stato della Procedura**Il 4 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii C-403/08 e C-429/08 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-371/10- ex art. 267 del TFUE**

“Trasferimento sede amministrativa effettiva di società in uno Stato membro diverso da quello della sua costituzione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte UE è stata chiamata, da un giudice dei Paesi Bassi, ad interpretare l'art. 49 del TFUE, sulla “libertà di stabilimento di impresa”. Una società, con sede effettiva nei Paesi Bassi, vantava un credito verso un'altra società con sede nel Regno Unito. Il credito era espresso in sterline britanniche, per cui, in seguito ad un apprezzamento della sterlina britannica sul fiorino olandese, il valore di tale credito era aumentato. In altri termini, si era verificata una “plusvalenza”, anche se la società stessa, al momento dei fatti di cui è causa, non aveva derivato nessun guadagno concreto in quanto non aveva ancora realizzato il cambio in questione (c.d. plusvalenza “latente”). A seguito di detta rivalutazione, la società aveva trasferito la propria sede effettiva nel Regno Unito. Per effetto di tale trasferimento – secondo quanto stabilito da una Convenzione tra i Paesi Bassi e lo stesso Regno Unito – la società cessava di essere sottoposta al prelievo fiscale da parte dei Paesi Bassi, cui si sostituiva la potestà impositiva del Regno Unito. Ora, la normativa nazionale dei Paesi Bassi prevede – ove la potestà fiscale dei Paesi Bassi stessi, su una società, venga meno per un qualsiasi motivo – che la società medesima venga colpita, ad opera del Fisco nederlandese, da un'imposta “finale”. Quest'ultima incide non solo sui guadagni effettivamente percepiti dalla società fino alla data dell'estinzione del potere fiscale nazionale (che nella fattispecie è quella del trasferimento della sede sociale), ma su tutti quelli imputabili all'anno di esercizio in cui avviene tale cessazione, anche se non ancora realizzati (plusvalenze “latenti”). Pertanto, il Fisco dei Paesi Bassi intendeva sottoporre a prelievo la plusvalenza sul credito di cui sopra. La normativa nazionale prevede inoltre: 1) che la quantizzazione di tali plusvalenze latenti sia riferita al momento in cui sono venute ad esistenza e non a quello, successivo, di effettiva realizzazione, laddove, secondo quest'ultima modalità di computo, la stima della ricchezza imponibile sarebbe più aderente alla realtà; 2) che le plusvalenze, calcolate come sopra, siano immediatamente riscuotibili dai Paesi Bassi, senza differimento al momento del loro realizzo. In generale, quindi, si pone il problema della compatibilità di essa normativa interna con il principio UE della libertà di stabilimento di impresa, atteso che la tassazione applicata dai Paesi Bassi, in concomitanza con il trasferimento di sede da uno Stato UE all'altro (che è esplicazione della libertà di stabilimento), crea un disincentivo ad una tale operazione. Al riguardo la Corte ha sentenziato che: 1) tale normativa sarebbe contraria al principio comunitario suddetto, ove l'imposta finale fosse direttamente motivata con riguardo al trasferimento di impresa (c.d. “exit taxes”); 2) viceversa, sarebbe lecita la normativa nazionale che – verificandosi qualsiasi ipotesi di cessazione della potestà impositiva, sulla società, dello Stato in cui essa normativa vige – sottoponesse a prelievo tutte le plusvalenze latenti come stimate al momento di detta cessazione; 2) sarebbe invece non ammissibile una riscossione immediata, che non facesse riferimento al momento del realizzo della plusvalenza.

Stato della Procedura

Il 29 novembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-371/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-83/10	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo – Nozione di “cancellazione del volo” – Art. 12 – Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-83/10- ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria ”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo ha richiesto di interpretare l'art. 2, lett. l) e 12, del Regolamento n. 261/2004 sul trattamento spettante ai passeggeri di voli aerei, segnatamente in caso di “cancellazione” del volo, o di “ritardo” dello stesso. In tali ipotesi, il vettore aereo deve garantire al passeggero una serie di prestazioni comprendenti: 1) la liquidazione di una somma pecuniaria fissata dal Regolamento medesimo; 2) lo spiegamento di un’“assistenza” gratuita per il periodo di disagio (con la presa in carico delle spese per alloggio, bevande, pasti, etc; 3) a scelta del passeggero, o il rimborso del biglietto, o l’offerta di un volo “alternativo”; 4) l’erogazione di un risarcimento “supplementare”(art. 12 suddetto). Nella fattispecie, il volo dell’Air France da Parigi a Vigo (Spagna), poco dopo il decollo, era stato interrotto dal pilota che decideva di ritornare all’aeroporto, a causa di un guasto tecnico. Pertanto, l’Air France offriva, ad alcuni dei passeggeri del volo suddetto, di partire l’indomani su un altro volo, ad altri di profittare di un volo programmato per lo stesso giorno ad un altro orario. In tutti i casi, comunque, i passeggeri avevano lamentato che la compagnia aerea non aveva provveduto a pagare i pernottamenti in albergo e/o le spese di ristorazione sopportate in attesa dei voli “alternativi”. Si chiedeva pertanto alla Corte di precisare se nella nozione di “cancellazione” di un volo aereo rientrasse non solo l’ipotesi in cui il vettore aereo non fosse mai partito, ma anche il caso di un vettore aereo che, pur abbandonando l’aeroporto, vi facesse ritorno subito dopo. Si chiedeva inoltre se nell’ambito del “risarcimento supplementare”, di cui sopra, fosse ricompreso anche il rimborso delle “spese” sostenute dal passeggero in ragione della cancellazione o del ritardo, laddove, ovviamente, la compagnia aerea avesse disatteso l’obbligo di “assistenza”, sopra ricordato. Al riguardo, la Corte ha stabilito che per “volo” si intende quello che copre l’“itinerario” programmato, quindi il percorso da un luogo di partenza ad uno di destinazione: in tutti i casi in cui il vettore non approdi al luogo di destinazione, l’esistenza del “volo” dovrebbe negarsi. Nel caso di specie, il fatto che l’aereo dopo il decollo sia rientrato nel luogo di partenza, integra dunque un’ipotesi di “cancellazione di volo”. Per quanto riguarda il “risarcimento supplementare”, la Corte sottolinea che esso sostanzia una prestazione “ulteriore” rispetto alle forme di tutela minima previste dal Regolamento, fra le quali rientra, come sopra già precisato, la messa a disposizione di un’assistenza gratuita, relativa al periodo del disagio dovuto alla stessa cancellazione del viaggio. Tale risarcimento “supplementare” copre sia i danni materiali che quelli morali e soggiace, per espresso rimando operato dal Regolamento, alle condizioni stabilite dalla Convenzione di Montreal (1999). Ne deriva che, se l’impresa aerea non ha adempiuto ai suoi obblighi di “assistenza”, il passeggero non può inserire - nell’ambito di tale richiesta di risarcimento “supplementare” azionata ai sensi della Convenzione di Montreal - anche le spese da lui sostenute in ragione della mancata assistenza. Ciò non significa che il rimborso delle medesime non possa essere richiesto in base ad un diverso tipo di domanda risarcitoria, ai sensi del diritto nazionale.

Stato della Procedura

Il 13 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-83/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.